

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 598/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2013

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012 che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

la dotazione assegnata a tale misura nel 2012 da 8,8 milioni di EUR a 10,32 milioni di EUR;

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003⁽¹⁾, in particolare l'articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse disponibili per ciascuna delle misure accoppiate previste all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), dello stesso regolamento al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del medesimo regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione deve pubblicare i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione.

(2) I massimali di bilancio per le misure di sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 73/2009, per l'anno civile 2012, sono riportati nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012 della Commissione⁽²⁾.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1270/2012 della Commissione⁽³⁾ dispone talune deroghe a favore del Portogallo con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico per il 2012, al termine per la notifica di tale revisione, alle condizioni applicabili ad attività agricole specifiche che comportano vantaggi agroambientali aggiuntivi e alle informazioni contenute nella domanda di aiuto.

(4) Il 4 gennaio 2013 il Portogallo ha informato la Commissione sulle misure di sostegno modificate che intende applicare per il 2012.

(5) Secondo le informazioni trasmesse, il Portogallo intende:

- modificare l'attuale misura di sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 nel settore lattiero-caseario aumentando

- modificare l'attuale misura di sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 limitandone il campo di applicazione alle bovine femmine della razza «Brava de Lide» e riducendo la relativa dotazione di 2,53 milioni di EUR;

- introdurre una nuova misura di sostegno nell'ambito dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 per il mantenimento di talune razze autoctone di bovini («Alentejana», «Mertolenga»), ovini («Serra de Estrela», «Churra de Terra Quente») e caprini («Serrana»), con una dotazione complessiva di 1,68 milioni di EUR, e infine

- ridurre di 0,67 milioni di EUR la dotazione di una misura di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, relativa al pascolo estensivo.

(6) Le suddette modifiche alterano il livello di sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 73/2009, e quindi anche il massimale di bilancio per il Portogallo indicato nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012.

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012. Poiché le modifiche si applicano per il 2012, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012, la riga concernente il Portogallo è sostituita dalla seguente:

«Portogallo	20 200»
-------------	---------

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2012, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 357 del 28.12.2012, pag. 7.

